

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____ DEL __/__/__

Proposta n. 1340 del 15.10.2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Indennità ex art. 35 AIR D.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002 ed ex art. 6 AIR D.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013 - Applicazione ai Medici dell’Emergenza Sanitaria Territoriale ricollocati ai sensi dell’art. 2 AIR 2013.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott. Andrea Madeddu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Alberto Mura	
Responsabile della SC afferente al Dipartimento	Dott. Alberto Mura	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9/03/2018 con la quale è stato attribuito al Dott. Luciano Oppò l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 09.02.2018, con la quale è stato conferito al Dott. Alberto Mura l'incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata, afferente al Dipartimento Risorse Umane;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: "definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 35 AIR D.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002, ai Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale è riconosciuta un'indennità pari ad €. 7,49/ora per le attività aggiuntive di cui all'art. 65, comma 2, del DPR n. 270/2000, e per quelle di formazione svolte durante le ore di servizio;
- ai sensi dell'art. 6 AIR D.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013, ai Medici dell'Emergenza Territoriale, oltre alla predetta indennità, è, altresì, riconosciuto "un ulteriore importo di €. 0,818/ora per tutte le ore di incarico. Tale indennità è corrisposta per le attività aggiuntive di cui all'art. 95, commi 3, lettera a), b) e c), e 6 ACN 2009 e all'art. 3 del presente accordo";

DATO ATTO che:

- La Direzione Aziendale, con nota prot. PG/2017/361388 del 18.10.2017, richiedeva all'Assessorato Regionale un parere volto a chiarire se le indennità integrative succitate fossero dovute per tutte le ore di incarico assicurate dal medico convenzionato o solamente per quelle costituenti esplicazione dell'attività aggiuntiva;
- La Direzione Generale della Sanità, attraverso una Circolare (prot. n. 25553 del 24.10.2017, acquisita agli atti della Direzione Aziendale ATS con prot. PG/2017/368236 del 25.10.2017) di carattere generale relativa all'applicazione della D.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013 e della D.G.R. n. 19/9 del 12.05.2010, precisava che, in relazione alle indennità previste per i Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, le somme discusse dovessero spettare ai medici partecipanti alle attività relative agli accordi medesimi, secondo il presupposto per cui l'organizzazione aziendale debba "prevedere in capo a ciascun medico attività tali da giustificare la corresponsione delle indennità";
- Ai sensi della succitata Circolare, l'ATS Sardegna era invitata, in via cautelativa e provvisoria, ad interrompere l'erogazione delle somme in argomento, a procedere alla

verifica dell'effettività delle prestazioni, nonché ad affidare ai Comitati Aziendali, sulla base delle esigenze assistenziali, l'individuazione delle modalità di organizzazione e di collaborazione dei Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale presso le strutture aziendali di emergenza urgenza al fine di sottoporle all'approvazione del Comitato permanente di medicina generale.

- Sulla base della predetta Circolare, la Direzione Aziendale ATS provvedeva ad emanare una direttiva interna (prot. PG/2017/370821 del 26.10.2017), indirizzata ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, ai Dirigenti Responsabili della Medicina Convenzionata ed ai Comitati per la Medicina Generale istituiti presso le AA.SS.SS.LL., disponendo il rispetto delle indicazioni regionali.

- Con nota prot. 27410 del 17.11.2017, la Direzione Generale della Sanità, manifestando un orientamento opposto rispetto a quello sopra rappresentato, chiedeva alla Engineering S.p.A. la riclassificazione delle voci stipendiali relative all'indennità in oggetto, da riqualificare come "quota variabile" e non più quale "competenza fissa".

- Con D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017, è stato recepito il parere espresso in data 23.11.2017 dal Comitato Regionale Permanente della Medicina Generale che, chiamato ad esprimersi sull'interpretazione delle norme disciplinanti le indennità in argomento, ha stabilito che: le stesse hanno natura forfettaria, da riconoscersi indipendentemente dalla misura delle attività effettivamente svolte; il carattere di forfettarietà implica che la somma è dovuta, in maniera complessiva, quale compenso per lo svolgimento di una o più delle attività aggiuntive previste nell'arco di ogni mese.

- In ragione di quanto sopra, la succitata D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017 incaricava l'ATS Sardegna di: verificare, per il pregresso, l'effettivo svolgimento delle prestazioni, avendo cura di assumere ogni conseguente provvedimento e sospendere l'erogazione dell'indennità solo nel caso in cui nessuna delle prestazioni richieste risultasse espletata; garantire la promozione di scelte organizzative che assicurino l'apporto dei singoli professionisti; procedere alla definizione di un sistema uniforme sul territorio regionale di monitoraggio mensile circa l'effettivo svolgimento di una o più delle attività previste.

- Già antecedentemente rispetto all'adozione della D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017, l'ATS Sardegna aveva provveduto a richiedere all'AREUS ed ai Responsabili delle Centrali Operative 118 la trasmissione dell'elenco dei medici che avessero svolto almeno una delle attività previste dagli accordi; sulla base di tali dati, l'Azienda, a far data dal mese di dicembre 2017, ha provveduto ad erogare le indennità secondo le indicazioni sopra evidenziate.

RILEVATO che, sulla base delle indicazioni impartite con D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017:

- le indennità ex art. 35 AIR D.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002 ed ex art. 6 AIR D.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013 devono essere considerate forfettarie, e, come tale, destinate a remunerare, in maniera complessiva, la disponibilità dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale a svolgere le attività descritte, nonché la loro effettiva esplicazione nell'arco di ogni mese;

- l'erogazione delle indennità è legittimata in ragione dell'espletamento (o della disponibilità in tal senso) anche di una sola delle attività previste dai succitati Accordi;

- per la corresponsione dell'indennità è richiesta la promozione, da parte dell'Azienda, di scelte organizzative che assicurino l'apporto dei singoli professionisti ed il monitoraggio mensile in merito all'effettivo svolgimento delle prestazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2018, che afferma, all'art. 1, comma 1, che, fino all'approvazione della D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017, "le indennità aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), dell'AIR di cui alla D.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002, in quanto

correlate a servizi resi da tutto il personale a garanzia del miglioramento dell'assistenza tramite una forte integrazione fra tutti i professionisti operanti nell'emergenza sanitaria territoriale in sintonia con gli obiettivi posti dall'art. 95, comma 3, dell'ACN del 23.03.2005, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono finalizzate alla remunerazione del contributo anche in termini di disponibilità allo svolgimento della attività correlate”;

CONSIDERATO che l'AIR 2013, all'art. 2, prevede che “il medico riconosciuto inidoneo in via permanente viene ricollocato ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo e ciò determina la vacanza della sede. Il medico inidoneo mantiene il monte ore previsto dall'ACN ed il relativo compenso orario. La sede di lavoro è concordata tra la direzione dell'Azienda sanitaria ed il medico stesso sentito il parere vincolante del Comitato aziendale, avendo particolare riguardo alla residenza anagrafica e comunque compatibilmente al suo stato di salute. Oltre che nelle strutture già previste dall'art. 92, comma 11, dell'ACN , i medici possono essere ricollocati anche nel Distretto”;

DATO ATTO che:

- a seguito del ricollocamento, ex art. 2 dell'AIR 2013, di alcuni Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale nell'ambito dell'ATS Sardegna, sono emerse criticità in merito alla legittimità dell'erogazione, in favore degli stessi, dell'indennità ex art. 35 dell'AIR 2002 ed ex art. 6 AIR 2013, in considerazione della tipologia delle attività espletate nell'ambito delle nuove Strutture di assegnazione;
- se è vero che ai fini della corresponsione delle predette indennità, in quanto forfettarie, è sufficiente la mera disponibilità, da parte del medico dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, allo svolgimento di almeno una delle attività previste, è altrettanto vero che l'erogazione discussa non può considerarsi dovuta allorché tali attività non rientrino tra quelle istituzionalmente espletate nell'ambito della Struttura di ricollocazione;
- è necessario, pertanto, demandare ai singoli Comitati Aziendali istituiti presso ogni ASSL l'attivazione di una procedura valutativa finalizzata a verificare la sussistenza di un nesso di corrispondenza tra l'attività svolta dal medico dell'Emergenza Sanitaria Territoriale nell'ambito della Struttura di provenienza e quella posta in essere presso la nuova sede di assegnazione;

PROPONE

- 1) di demandare ai singoli Comitati Aziendali istituiti presso ogni ASSL l'attivazione di una procedura valutativa finalizzata a verificare la sussistenza di un nesso di corrispondenza tra l'attività svolta dal medico dell'emergenza sanitaria territoriale nell'ambito della Struttura di provenienza e quella posta in essere presso la nuova sede di assegnazione;
- 2) di rimandare a successivo provvedimento, all'esito della predetta verifica, l'individuazione dei soggetti verso cui agire e la quantificazione delle somme da ripetere in caso di indebita erogazione delle indennità ex art. 35 AIR D.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002 ed ex art. 6 AIR D.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013;
- 3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS Sardegna;

4) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

Per le motivazioni sopra riportate,

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Enrichens		Dott. Stefano Lorusso	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

Dott. / Dott.ssa _____